

-Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI
NULLA OSTA ex art. 20 Legge Regionale 11.8.1997, n. 65

Determinazione di nulla osta n. 28 del 29/06/2009

DITTA: Associazione Culturale "Alta Tambura"

COMUNE: Massa (MS)

OGGETTO: Interventi di taglio colturale su bosco di faggio con prelievo di n.4 piante di faggio, in frazione di "Resceto".

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Coordinatore del settore

In riferimento all'istanza della Associazione Culturale "Alta Tambura", pervenuta in data 26/05/2009 e acquisita al protocollo del Parco con n. 1900, relativa agli interventi di taglio colturale su bosco di faggio con prelievo di n.4 piante di faggio, in frazione di "Resceto" nel Comune di Massa (MS);

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno dell'area del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97 sopra citata

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. 21.03.2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" e succ. modif. ed integrazioni;

Visto l'art. 21, comma 8 e l'art. 26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 13.6.1998 e succ. mod. ed integr;

Visto l'esito dell'istruttoria tecnica curata dagli Uffici "Difesa del Suolo" e "Pianificazione Territoriale" del Settore Tecnico del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del settore uffici tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999

Visto il parere obbligatorio formulato in data 19/06/2009 dalla Commissione tecnica del nulla osta prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco;

DETERMINA

Di rilasciare, all'**Associazione Culturale "Alta Tambura"** con sede in Frazione di Resceto del Comune di Massa (MS), il Nulla Osta ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 e succ. modif. ed integr., relativamente agli interventi di taglio colturale su bosco di faggio, contraddistinto al foglio 12 mappali 56, 107, 236 e 366 in Comune di Massa (MS) con prelievo di n. 4 piante di faggio, necessarie alla preparazione delle lizze per la manifestazione di lizzatura del marmo prevista in frazione di Resceto del Comune di Massa (MS) il giorno 18.07.2009, con le seguenti prescrizioni:

Il prelievo delle n. 4 piante di faggio dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 39/2000 e succ. modif. ed integr. (Legge Forestale della Toscana) e delle norme tecniche del Regolamento Forestale della Regione Toscana n. 48/R del 08.08.2003.

Nel corso delle operazioni d'utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi.

Evitare il danneggiamento di specie arbustive ed arboree, presenti nelle zone interessate ai trattamenti, al fine di salvaguardare la diversità biologica, i valori naturalistico - ambientali ed i significati geobotanici che tali entità esprimono.

Di dare atto che il presente Nulla Osta è rilasciato fatti salvi diritti di terzi e con l'obbligo per l'interessato di ottenere qualsiasi altra autorizzazione eventualmente necessaria per l'esecuzione degli interventi in parola. In particolare il richiedente è responsabile dell'esatta individuazione sul terreno dei confini catastali in cui è autorizzato il taglio boschivo. Ove tali confini non siano facilmente individuabili, la confinazione dovrà essere effettuata con idonea strumentazione e/o in contraddittorio con i proprietari confinanti. Il richiedente resterà comunque unico responsabile, tenendo l'Ente Parco sollevato da ogni contestazione o rivendicazione da parte di terzi, circa l'effettivo possesso del diritto ad eseguire il taglio boschivo nei terreni oggetto di Nulla osta, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi.

Di ritenere inoltre la Ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose.

Avvertenze:

Durante le fasi lavorative dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici che si rendessero necessari a prevenire locali fenomeni di dissesto idrogeologico assicurando stabilmente l'assetto del suolo e la corretta regimazione delle acque sia nei terreni oggetto d'intervento che in quelli limitrofi.

Questo Ente si riserva comunque di adottare successivi atti che si rendessero necessari a garantire lo stabile assetto idrogeologico dell'area, sia nel corso dei lavori che al termine degli stessi ed in caso di mancata applicazione di quanto prescritto, procedere nei casi più gravi alla sospensione dei lavori.

DETERMINA ALTRESI'

- Di inviare copia del presente atto, al Comune di Massa e al Richiedente, per le proprie competenze;
- Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge

Il Coordinatore del Settore "Uffici Tecnici"
dott. arch. Raffaello Puccini
